Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 ottobre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1983, n. **568.**

Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 524;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare le gestioni delle esattorie e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. La gestione delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, in corso per il periodo 1975-83, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984. Resta ferma la misura dell'aggio determinata con le modalità previste dall'articolo 31, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni, per le riscossioni mediante ruoli, nonché quella prevista dall'articolo 22 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, per le riscossioni mediante versamenti diretti.

2. La gestione delle esattorie conferite alla Società esattorie vacanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1977, n. 524, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984.

3. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni restano vincolate per lo stesso titolo fino al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

1. Gli esattori e i ricevitori provinciali che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo precedente debbono notificare, entro il 10 novembre 1983, a mezzo ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'intendente di finanza, atto di rinuncia alla proroga della gestione. La rinuncia alla gestione di una esattoria ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite al rinunciante.

2. Le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare si è avvalso della facoltà di rinuncia alla proroga possono essere conferite d'ufficio per l'anno 1984 con aggio non superiore a quello determinato ai sensi delle disposizioni richiamate nel primo comma dell'articolo 1. Se il conferimento d'ufficio non può essere effettuato entro il 30 novembre 1983, le stesse devono essere conferite alla Società esattorie vacanti di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 524.

3. Con decreto del Ministro delle finanze la gestione di esattorie conferite alla Società esattorie vacanti può essere trasferita, previo assenso della Società stessa, ad istituti ed aziende di credito titolari di altre esattorie che ne facciano richiesta. In tal caso la misura dell'aggio non può superare quella richiamata nel primo comma dell'articolo 1.

Art. 3.

1. La convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con il decreto ministeriale 27 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 10 maggio 1975, è prorogata fino al 31 dicembre 1984.

2. Nei confronti degli esattori le cui gestioni sono prorogate per effetto dell'articolo 1 e nei confronti degli esattori cui sono state conferite gestioni esattoriali a norma del secondo comma dell'articolo 2, la integrazione d'aggio per l'anno 1983 è calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; per l'anno 1984 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale sarà pari a quella applicata per l'anno 1983; per l'anno 1984 gli importi indicati nei commi quinto e sesto dell'articolo 1 del predetto decreto sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1983.

3. Ai fini del calcolo dell'indennità prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, per il 1984 la maggior somma di cui alla lettera *a*) del primo comma del medesimo articolo deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

4. Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « I riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, si intendono fatti per il decennio 1964-73 al periodo 1964-74 e per il decennio 1974-83 al periodo 1975-84 ».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1983

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1983
Atti di Governo, registro n. 48, *foglio n.* 18

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 ottobre 1983.

Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi con forzatura del ciclo di riproduzione nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle connesse attività mangimistiche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane di essere inclusa tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle attività mangimistiche di trasformazione di prodotti agricoli;

Vista la delibera in data 31 maggio 1977, con la quale il CIPE ha stabilito, tra l'altro, che rientrano nei settori ammissibili alle agevolazioni creditizie di cui al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, i progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale;

Considerato che le agevolazioni di trasformazione dei prodotti agricoli e le attività mangimistiche sono strettamente connesse, per il loro carattere di strumentalità ed accessorietà, con gli allevamenti zootecnici e con l'agricoltura industrializzata in genere;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare la suddetta Cassa di risparmio ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976;

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione dei prodotti agricoli.

L'istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

(5757)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 settembre 1983.

Approvazione di un tasso di premio medio di tariffa da applicare nell'assicurazione temporanea per il caso di morte degli iscritti alla Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Genova, presentata dalla S.p.a. Unione Subalpina di assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'8 febbraio 1983 della società per azioni Unione Subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di un tasso di premio medio di tariffa da applicare nell'assicurazione temporanea per il caso di morte degli iscritti alla Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Genova;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

La Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata ad applicare nell'assicurazione per il caso di morte con durata triennale di un capitale decrescente mensilmente, a premio unico, degli iscritti alla Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Genova, il tasso medio di premio di lire nove per ogni mille di capitale inizialmente assicurato.

Roma, addì 26 settembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(5799)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'emendamento al protocollo del 30 novembre 1972 recante modifica della convenzione concernente le esposizioni internazionali, con allegati, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 (Parigi, 24 giugno 1982).

Il 3 giugno 1983, conformemente all'art. 33 (3) della convenzione concernente le esposizioni internazionali, con allegato, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, l'Italia ha notificato al Governo francese che accetta l'emendamento al protocollo del 30 novembre 1972 recante modifica della convenzione sopracitata.

Ai sensi del predetto art. 33 (3), l'emendamento sopraindicato è entrato in vigore sul piano internazionale, e per l'Italia, il 14 giugno 1983.

TESTO IN LINGUA FRANCESE DELL'EMENDAMENTO

« Les dispositions de l'article 5.2 sont supprimées à partir des mots: les intervalles ci-dessus ».

TRADUZIONE ITALIANA

« Le disposizioni dell'articolo 5.2 sono soppresse a partire dai termini: gli intervalli summenzionati ».

(*Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 3 luglio 1978)

(5774)

Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo protocollo, firmata a Helsinki il 12 giugno 1981.

Il giorno 23 settembre 1983 il Governo italiano ha notificato al Governo finlandese che sono state espletate, da parte italiana, le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo protocollo, firmata a Helsinki il 12 giugno 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 25 gennaio 1983, n. 38, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1983.

Essendo pervenuta analoga comunicazione da parte del Governo finlandese, la convenzione entrerà in vigore, ai sensi dello art. 28, secondo paragrafo, il giorno 23 ottobre 1983.

(5775)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Villani Giovanna, in Bari

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1983 la riscossione del carico tributario di L. 23.616.136, dovuto dalla ditta Villani Giovanna, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(5745)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria Centenari e Zinelli S.r.l., con sede e stabilimento a Cuggiono (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1982 al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura di Luino, con sede e stabilimento in Luino (Varese), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cattaneo Martinetta, in amministrazione controllata dal 2 novembre 1981, con sede in Milano e stabilimenti in Carnago (Varese) e Rovellasca (Como), è prolungata al 22 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrozzeria Garbarini di Garbarini P. & C. di Bodio (Varese), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mazzucchelli Celluloide di Castiglione Olona (Varese), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura Ciro Martini & C., con sede di Cassano Magnago e stabilimenti in Cassano Magnago e Cedrate (Varese), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marino Buratti, con sede e stabilimento in Somma Lombardo (Varese), è

prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michele Ratti, con sede e stabilimento in Luino (Varese), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cantoni, con sede in Milano e stabilimenti in Bellano (Como), Castellanza (Varese), compresi uffici amministrativi e commerciali, Legnano, compresi uffici tecnici e servizi centrali, Ponte Nossa (Bergamo), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni Satilai, con sede in Castellanza (Varese), Saronno (Varese) e Fagnano Olona (Varese), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Cantoni, con sede e stabilimento in Castellanza (Varese) e stabilimenti in Castellanza (Varese) e Ponte Nossa (Bergamo), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessitura di Trecate (gruppo Cantoni), con sede e stabilimento in Trecate (Novara), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni Mastercot, con sede in Castellanza (Varese) e stabilimento a Legnano (Milano), Legnano Olmine (Milano), Varano Borghi (Varese), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5801)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società « Cooperativa di consumo tra i dipendenti aziendali di Città di Castello » già « Cooperativa di consumo Famosa », in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito notaio dott.ssa Clara Calé in data 8 aprile 1974, repertorio n. 10940, registro società n. 5090, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Renato Riccioni.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società « Cooperativa agricola A.C.L.I. di Bazzano » Soc. coop. a r.l., in Bazzano di Spoleto (Perugia), costituita per rogito notaio Benedetto Ferretti in data 18 febbraio 1964, repertorio n. 2346, registro società n. 251, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Maurizio Salari.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa edilizia « Serenella Soc. coop.va a r.l. », in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Capparella il 22 aprile 1958, repertorio n. 59620, registro società n. 1091, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Pietro Messina.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro « La Gregoriana 1973 Soc. coop.va a r.l. », in S. Gregorio Magno (Salerno), costituita per rogito dott. Mario Gentile in data 26 agosto 1973, repertorio n. 10276, registro società n. 5194, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Francesco Bevere.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa agricola « Agricoltori di Pienza » Soc. coop.va a r.l., in Pienza (Siena), costituita per rogito notaio Giovanni Guiso il 12 aprile 1959, repertorio n. 3955, registro società n. 119, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Pletto Francesco.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa « Amicizia S.r.l. », in Napoli, costituita per rogito avv. Giuseppe Cinque in data 31 marzo 1977, repertorio n. 79786, registro società n. 856, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Montuori Vincenzo.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro « La Pratese S.r.l. cooperativa di lavoro per la vigilanza notturna e diurna » già « La Pratese S.r.l. di lavoro di polizia privata per la vigilanza notturna e diurna », in Prato (Firenze), costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Spighi il 7 luglio 1972, repertorio n. 144008, registro società n. 2994, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Aldo Tredici.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa edilizia « Nuovo umanesimo Campania 14ª Soc. coop. a r.l. », in Napoli, costituita per rogito notaio Nicola Marranghello in data 4 aprile 1974, repertorio n. 440950, registro società n. 1002, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Gennaro Del Gaudio.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la « Società cooperativa edilizia ACLI a r.l. », in Giussago di Portogruaro (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Americo Pasqualis il 3 luglio 1969, repertorio n. 28254, registro società n. 9745, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Paolo Bellamio.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa « Consorzio tra società cooperative edilizie C.E. Sammaritane », in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito dottor Vittorio Ronza il 4 febbraio 1975, repertorio n. 19076, registro società n. 101/75, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5679)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 17 ottobre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1578,300	1578,300	—	1578,300	1578,25	1578,25	1578,200	1578,300	1578,300	1578,30
Marco germanico	607,980	607,980	—	607,980	607,25	607,90	607,800	607,980	607,980	607,98
Franco francese	198,930	198,930	—	198,930	198,75	198,85	198,810	198,930	198,930	198,93
Fiorino olandese	542,920	542,920	—	542,920	542,60	542,90	542,900	542,920	542,920	542,92
Franco belga	29,862	29,862	—	29,862	29,85	29,85	29,863	29,862	29,862	29,86
Lira sterlina	2372,800	2372,800	—	2372,800	2373,90	2373,05	2373,300	2372,800	2372,800	2372,80
Lira irlandese	1884,600	1884,600	—	1884,600	1882,66	1885,30	1886 —	1884,600	1884,600	—
Corona danese	168,070	168,070	—	168,070	167,97	168 —	168,100	168,070	168,070	168,06
C.C.U.	1370,580	1370,580	—	1370,580	1369,17	1370,58	1370,580	1370,580	1370,580	1370,58
Dollaro canadese	1280,800	1280,800	—	1280,800	1281,50	1280,75	1280,500	1280,800	1280,800	1280,80
Yen giapponese	6,798	6,798	—	6,798	6,798	6,80	6,800	6,798	6,798	6,79
Franco svizzero	750,150	750,150	—	750,150	750,78	750,20	750,350	750,150	750,150	750,65
Scellino austriaco	86,442	86,442	—	86,442	86,44	86,45	86,470	86,442	86,442	86,44
Corona norvegese	216,300	216,300	—	216,300	216,41	216,30	216,280	216,300	216,300	216,30
Corona svedese	202,990	202,990	—	202,990	202,90	203 —	203 —	202,990	202,990	202,98
FIM	280,500	280,500	—	280,500	280,49	280,55	280,600	280,500	280,500	—
Escudo portoghese	12,660	12,660	—	12,660	12,73	12,70	12,760	12,660	12,660	12,65
Peseta spagnola	10,459	10,459	—	10,459	10,45	10,45	10,457	10,459	10,459	10,45

Media dei titoli del 17 ottobre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	44 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	91,850
» 6 % » » 1970-85 .	89,250
» 6 % » » 1971-86 .	84,600
» 6 % » » 1972-87 .	79,600
» 9 % » » 1975-90 .	79,500
» 9 % » » 1976-91 .	79,400
» 10 % » » 1977-92 .	81 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	77,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	74,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96,900
» » » 1-6-1981/86 16 % .	97 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,900
» » » Ind. 1-11-1981/83 .	100 —
» » » » 1-12-1981/83 .	100,1250
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,100
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,375
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,025
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,125
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,650
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1982/84 .	99,800
» » » » 1-11-1982/84 .	99,850
» » » » 1-12-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,300
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,175
» » » » 1- 3-1983/85 .	99 —
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,125
» » » » 1- 3-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 6-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 8-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,650
» » » » 1-10-1982/86 .	99,900
» » » » 1-11-1982/86 .	99,850
» » » » 1-12-1982/86 .	99,875
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,750
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,650
» » » » 1- 3-1983/87 .	99,350
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984 .	98,850
» » » 12 % 1- 4-1984 .	97,900
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,775
» » » 12 % 1-10-1984 .	95,550
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	88,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1578,250
Marco germanico	607,890
Franco francese	198,870
Fiorino olandese	542,910
Franco belga	29,862
Lira sterlina	2373,050
Lira irlandese	1885,300
Corona danese	168,085
E.C.U.	1370,580
Dollaro canadese	1280,650
Yen giapponese	6,799
Franco svizzero	750,250
Scellino austriaco	86,456
Corona norvegese	216,290
Corona svedese	202,995
FIM	280,550
Escudo portoghese	12,710
Peseta spagnola	10,458

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di S. Polo di Piave, Paularo e Rocca Pietore.

Con decreto 28 luglio 1983, n. 1020, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno relitto demaniale del canale Bormiola in comune di S. Polo di Piave (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappale 369, di mq 367 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'8 gennaio 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 28 luglio 1983, n. 1169, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Chiarsò in comune di Paularo (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 38, mappale 375, di mq 1210 ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 settembre 1982 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 8 agosto 1983, n. 511/1, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Cordevole in comune di Rocca Pietore (Belluno), segnato nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 30 e n. 43, mappali 334 e 61, di complessivi mq 2040 ed indicati nell'estratto autentico di mappa rilasciato il 16 giugno 1982 in scala 1:1000/1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno, che fa parte integrante del citato decreto.

(5734)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modificazione all'ordinanza 7 ottobre 1983, n. 20/FPC, recante delega al prefetto di Napoli per l'acquisto di immobili da destinare ai nuclei familiari rimasti senza tetto. (Ordinanza n. 32/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 20/FPC del 7 ottobre 1983, con la quale il prefetto di Napoli è stato delegato all'acquisto di immobili privati in corso di completamento da destinare ai nuclei familiari rimasti senza tetto a causa del bradisismo;

Ritenuto opportuno di aderire alla richiesta del prefetto di Napoli di costituire un comitato tecnico-amministrativo con il compito di esaminare preventivamente le offerte di vendita selezionando quelle che meglio rispondano agli interessi dell'amministrazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Il secondo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 20/FPC del 7 ottobre 1983, è sostituito dal seguente:

« Reperiti gli immobili ed acquisite le offerte di vendita relative, il prefetto sottopone l'intero carteggio alle valutazioni di un comitato tecnico-amministrativo costituito:

dal provveditore alle opere pubbliche per la Campania, che lo presiede;

dal sindaco del comune di Pozzuoli;

dall'ingegnere capo del genio civile di Napoli;

dall'intendente di finanza di Napoli;

dal dirigente dell'ufficio tecnico erariale di Napoli.

Il comitato esamina l'offerta di vendita, esprime il proprio parere in ordine all'opportunità, alla convenienza, all'idoneità dell'immobile da acquistare, segnalando le offerte di maggiore interesse per l'amministrazione. Acquisito l'intero carteggio con il parere relativo, il prefetto sottopone le offerte ritenute più convenienti dal predetto comitato alle valutazioni dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, ai fini della congruità del prezzo. L'ufficio tecnico erariale è tenuto ad esprimere il parere di competenza nel termine massimo di quindici giorni dalla data della richiesta ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(5821)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 6 ottobre 1983, n. 1/13/2/1787, è stato rettificato il decreto 8 luglio 1983, n. 1/13/2-443, per quanto riguarda la restituzione del cognome del sig. Marino Stocca di Edoardo, nato a Trieste il 14 gennaio 1951, nella forma originaria di « Štoka » e non « Stoka », secondo quanto risulta dal certificato di nascita del padre del predetto, esibito dall'interessato. Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Stocca » assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Neva Umek, nata a Trieste il 15 agosto 1956, nonché nei confronti del figlio Andrea, nato a Trieste il 5 giugno 1977. Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto all'interessato.

(5749)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte seconda (personale - concorsi), n. 29 del 17 ottobre 1983, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche e sperimentazione per l'industria laniera « O. Rivetti » - Biella;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per i circuiti elettronici - Genova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di tecnologia della pesca e del pescato - Mazara del Vallo (Trapani);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per l'ingegneria dei sistemi per l'elaborazione dell'informazione - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la teoria dei sistemi - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la teoria dei sistemi - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro per lo studio della farmacologia delle infrastrutture cellulari - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per le ricerche cardiovascolari - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per le ricerche di dinamica dei sistemi di bioingegneria - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per ricerche di dinamica dei sistemi e di bioingegneria - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per ricerche di dinamica dei sistemi e di bioingegneria - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per ricerche di dinamica dei sistemi e di bioingegneria - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia - San Giuliano Milanese;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia - San Giuliano Milanese;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di ricerche e di sviluppo nell'impiego degli elastomeri - San Giuliano Milanese;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto di metrologia « G. Colonnetti » di Torino;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti » di Torino;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per la meccanizzazione agricola - Torino.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte seconda (personale - concorsi), n. 30 del 17 ottobre 1983, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerca sulle acque - Sezione di Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto di ricerca sulle acque - Sezione di Brugherio (Milano);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche tecnologiche per la ceramica - Faenza;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per la ricerca sul legno - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia - Messina;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati al centro di studio sulla sintesi e la stereochimica di speciali sistemi organici - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati al centro di studio per le sostanze organiche naturali - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto fisiologia dei centri nervosi - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto fisiologia dei centri nervosi - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro studi per la fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto sull'inquinamento atmosferico - Montelibretti;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto sull'inquinamento atmosferico - Montelibretti;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto di chimica e tecnologia dei radioelementi - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la fisiologia mitocondriale - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto biologia dello sviluppo - Palermo;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro virus respiratori - Roma;

concorso pubblico, per esami, a dodici posti di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati alla biblioteca centrale - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati alla biblioteca centrale - Roma.

(5809)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali della provincia di Massa Carrara della classe 1ª/*B*, nonché quelle dei comuni di Mantova e di Molfetta (Bari) della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali della provincia di Massa Carrara della classe 1ª/*B*, nonché dei comuni di Mantova e di Molfetta (Bari) della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 10 dicembre 1983, distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 7.500 (settemilacinquecento) a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonché un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale delle classi 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di 2ª classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe 2ª indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 14 ottobre 1983

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(5784)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorsi, per esami, a posti di segretario e di esecutivo tecnico del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

E' bandito un concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, via Giuseppe Colombo, 81 - 20133 Milano, tel. 02/299890.

E' bandito un concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

Titolo di studio: certificato di adempimento della scuola di obbligo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, via Giuseppe Colombo, 81 - 20133 Milano, tel. 02/299890.

(5787)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di commesso della carriera ausiliaria amministrativa del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, supplemento ordinario n. 2, settembre 1983, datato 10 ottobre 1983, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 novembre 1982, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità, per il conseguimento della qualifica di commesso della carriera ausiliaria amministrativa del ruolo dell'ispettorato del lavoro dei giovani assunti con la qualifica di impiegati di quarta categoria ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, bandito con decreto interministeriale 29 maggio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980.

(5705)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Aumento del numero dei posti di concorsi per operai qualificati e specializzati presso l'Università di Siena

A parziale modifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 del 21 gennaio 1982 (numero redazionale 230), si comunica che il numero dei posti del concorso per operai qualificati in prova nel ruolo degli operai permanenti dello Stato, e precisamente per quattro operai con qualifica di mestiere di cameriere, bandito con decreto rettorale 14 ottobre 1981, n. 1136, è stato elevato da quattro a cinque.

Resta invariato quanto altro disposto con il citato decreto.

A parziale modifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 del 21 gennaio 1982 (numero redazionale 230), si comunica che il numero dei posti del concorso per operai specializzati in prova nel ruolo degli operai permanenti dello Stato, e precisamente per un operaio con qualifica di mestiere di preparatore specializzato di laboratori biologici, bandito con decreto rettorale 14 ottobre 1981, n. 1137, è stato elevato da uno a due.

Resta invariato quanto altro disposto con il citato decreto.

(5813)

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico a otto posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Udine

Le prove d'esame del concorso citato in epigrafe, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 29 agosto 1983, si svolgeranno secondo il seguente diario:

istituto di chimica, facoltà di agraria: prove di esame nei giorni 7 e 8 novembre 1983, con inizio alle ore 9 presso l'istituto di chimica, viale Ungheria, 43, Udine;

istituto di produzione vegetale, facoltà di agraria: prove di esame nei giorni 22 e 23 novembre 1983, con inizio alle ore 9 presso l'istituto di produzione vegetale, piazzale M. Kolbe, 4, Udine;

istituto di tecnologie alimentari, facoltà di agraria: prove di esame nei giorni 12 e 13 dicembre 1983, con inizio alle ore 9 presso l'istituto di tecnologie alimentari, piazzale M. Kolbe, 4, Udine;

istituto di chimica, facoltà di ingegneria: prove di esame nei giorni 14 e 15 novembre 1983, con inizio alle ore 9 presso l'istituto di chimica della facoltà di ingegneria, viale Ungheria, 43, Udine;

istituto di fisica tecnica e tec. ind.li, facoltà di ingegneria: prove di esame nei giorni 30 novembre e 1° dicembre 1983, con inizio alle ore 9 presso l'istituto di fisica tecnica, viale Ungheria, 43, Udine;

istituto di meccanica teorica ed applicata, facoltà di ingegneria: prove di esame nei giorni 16 e 17 novembre 1983, con inizio alle ore 9 presso l'istituto di meccanica teorica ed applicata, viale Ungheria, 43, Udine;

istituto di scienze della terra, facoltà di ingegneria: prove di esame nei giorni 18 e 19 novembre 1983, con inizio alle ore 9 presso l'istituto di scienze della terra, viale Ungheria, 43, Udine;

istituto di matematica informatica e sistemistica, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: prove di esame nei giorni 30 novembre e 1° dicembre 1983, con inizio alle ore 9 presso l'istituto di matematica, via Mantica, 3, Udine.

(5812)

Avviso di rettifica all'avviso di concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università «La Sapienza» di Roma. (Avviso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 263 del 24 settembre 1983).

A parziale rettifica dell'avviso citato in epigrafe, relativo al concorso pubblico ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dove è scritto:

«Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di etruscologia e antichità italiche, facoltà di lettere e filosofia, città universitaria, Roma, alle ore 9 del *sessantacinquesimo* giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso»,

deve intendersi:

«Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di etruscologia e antichità italiche, facoltà di lettere e filosofia, città universitaria, Roma, alle ore 9 del *settantacinquesimo* giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso».

(5814)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di referendario, da destinare all'ufficio della delegazione della Corte dei conti con sede in Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerata l'opportunità di stabilire la sede delle prove scritte nella città di Milano, sede della delegazione regionale della Corte dei conti per la Lombardia, al fine di facilitare la partecipazione dei candidati residenti nella regione stessa e, quindi risolvere in modo permanente la grave carenza di personale della predetta delegazione;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di referendario della Corte dei conti, da destinare all'ufficio della delegazione della Corte dei conti con sede in Milano.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di «ottimo».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d)* del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3000 e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d)* dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

6) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori guidiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e)* del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti della legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e)* dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d)* dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti degli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *A*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove, occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere per le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esami il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Milano, nell'aula n. 2 *dell'Università degli studi, facoltà di scienze politiche, via Conservatorio n.* 7, *nei giorni* 16, 17, 18 *e* 19 *gennaio* 1984, *con inizio alle ore* 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del « Corpus Juris » e delle « Institutiones » di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Lombardia - Via Marina, 5 - Milano, con il mezzo che riterranno più opportuno entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di inizio delle prove scritte, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1983

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1983
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 281

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

Prova orale

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) economia politica;
f) scienza delle finanze;
g) politica economica e finanziaria;
h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti
PIRRAMI TRAVERSARI

(5820)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 1983, n. **22.**

Interventi provinciali per lo sviluppo delle attività del tempo libero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi

(1) La provincia autonoma di Bolzano considera tempo libero, ai fini della presente legge, il complesso delle attività ricreative rivolte a rafforzare e ampliare i rapporti sociali ed a sviluppare le capacità morali, intellettuali e fisiche della persona nelle ore libere dal lavoro.

(2) Il tempo libero ai sensi della presente legge si caratterizza per la volontarietà della partecipazione alle iniziative promosse, per il pluralismo delle organizzazioni e istituzioni, per la flessibilità dei metodi e dei moduli organizzativi, per il loro adeguamento agli interessi, alle esigenze, alle condizioni e situazioni ambientali e sociali.

(3) Un aspetto fondamentale del tempo libero è l'impiego prevalente di collaboratori volontari.

Art. 2.

Obiettivi

(1) La provincia concorre alla promozione delle attività del tempo libero, favorendo, nel rispetto del pluralismo delle iniziative e del principio di sussidiarietà lo sviluppo civile della persona e contribuendo al miglioramento della qualità della vita della popolazione dopo il lavoro.

(2) La presente legge regola gli interventi della provincia a favore delle attività ricreative del tempo libero. La promozione delle attività specificatamente culturali, sportive e del servizio giovani è disciplinata da apposite leggi.

Art. 3.

Competenze e organizzazioni

(1) La provincia esercita funzioni di promozione delle attività del tempo libero. Essa svolge la propria attività ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.

(2) Altre istituzioni promotrici e/o organizzatrici sono i comuni, singoli o associati, gli enti, le associazioni e organizzazioni ed i rispettivi consorzi operanti nell'ambito provinciale o comprensoriale, nonché le associazioni operanti a livello comunale o rionale che abbiano come rilevante fine statutario le attività del tempo libero.

(3) Gli enti, le associazioni od organizzazioni di cui al precedente comma svolgono e sviluppano la loro attività con piena autonomia e responsabilità.

Art. 4.

Strutture per le attività ricreative

(1) La realizzazione, il completamento e la manutenzione di impianti e strutture per le attività del tempo libero sono promossi qualora:

a) ad opera del promotore se ne possa dimostrare l'effettivo fabbisogno nel relativo ambito territoriale;

b) sia stata creata un'istituzione o un'organizzazione stabile per la relativa gestione;

c) vengano adottate apposite norme per la gestione e l'uso degli impianti e delle strutture;

d) l'istituzione od organizzazione titolare si obblighi a non mutare volontariamente la destinazione dell'opera realizzata per almeno nove anni.

(2) Le provvidenze sono concesse solo per gli impianti e le strutture destinati esclusivamente o prevalentemente alle attività del tempo libero. Rientrano fra le opere di cui al comma precedente anche gli impianti e le strutture polivalenti per la parte utilizzabile esclusivamente o prevalentemente per le attività ricreative o idonee ad essere gestite autonomamente.

(3) Nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento di edifici scolastici e di centri culturali e civici devono essere previsti, nei limiti del possibile e in quanto necessario, locali e attrezzature per le attività del tempo libero.

Art. 5.

Interventi diretti della provincia

(1) Agli adempimenti di cui alla presente legge provvede l'ufficio sport, attività alpinistiche e ricreative.

(2) L'ufficio di cui al comma precedente effettua e promuove, inoltre, consulenze, studi, ricerche, indagini e rilevamenti concernenti la materia delle attività del tempo libero, del relativo associazionismo e coordina e promuove nel complesso le iniziative atte allo sviluppo del settore.

Art. 6.

Provvidenze per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e l'acquisizione di strutture e impianti per le attività ricreative

(1) L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere a favore di associazioni e istituzioni ricreative contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento di locali, impianti e attrezzature del tempo libero destinati alle attività ricreative della rispettiva organizzazione.

(2) Resta salva la competenza dei comuni nelle materie di cui al comma precedente.

Art. 7.

Sovvenzioni e sussidi

(1) La provincia è autorizzata a concedere sovvenzioni e sussidi a favore di istituzioni, associazioni, gruppi ricreativi aziendali, comitati, nonché organizzazioni, per lo svolgimento di attività ricreative e del tempo libero a carattere dilettantistico. Ai predetti benefici sono ammesse le spese inerenti all'attività sociale annuale all'acquisto di equipaggiamento, attrezzature e materiale d'uso all'organizzazione di manifestazioni o convegni e di corsi per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, nonché di altre iniziative ritenute idonee ai sensi della presente legge.

(2) Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 della presente legge la giunta provinciale, su proposta dell'assessore alle attività ricreative è autorizzata ad assumere anche spese per iniziative da realizzare in proprio.

Art. 8.

Presentazione delle domande e documentazione

(1) Le domande rivolte ad ottenere la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 6 e 7 devono essere presentate annualmente entro il termine che sarà stabilito dalla giunta provinciale.

(2) Le domande rivolte ad ottenere i contributi di cui all'art. 6, primo comma, devono essere corredate dalla seguente documentazione: relazione tecnica, progetto di massima, preventivo di spesa, programma di costruzione, piano di finanziamento, rendiconto dell'attività svolta, dichiarazione relativa alla destinazione dell'opera ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera *d*), e, in caso di nuova costruzione o di ampliamento, dichiarazione del sindaco che l'opera corrisponde al piano urbanistico.

(3) Le domande di cui all'art. 7, primo comma, devono essere corredate della seguente documentazione: rendiconto dell'attività svolta, programma dettagliato dell'attività da svolgere nel corso dell'anno, rispettivamente programmi dettagliati delle manifestazioni, dei convegni o dei corsi oppure di una relazione sul fabbisogno delle attrezzature, nonché l'elenco delle medesime, del preventivo di spesa, del piano di finanziamento.

(4) L'ufficio è autorizzato a chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruzione delle domande.

(5) Divenuti esecutivi i provvedimenti di contributo, di sovvenzione rispettivamente di sussidio ai beneficiari, su loro richiesta, può essere corrisposto un acconto nella misura massima del 50% dell'importo assegnato. La liquidazione delle somme residue avviene successivamente alla realizzazione delle iniziative ammesse ai benefici della presente legge.

(6) L'ufficio dispone il pagamento previa presentazione di una domanda di liquidazione corredata della seguente documentazione:

a) per le domande di cui all'art. 6: relazione esecutiva, stato finale dei lavori o documentazione di spesa;

b) per le domande di cui all'art. 7: relazione sull'attività rispettivamente sulle manifestazioni svolte, conto consuntivo.

(7) L'ufficio è autorizzato a chiedere in visione la corrispondente documentazione contabile e ad effettuare gli opportuni accertamenti e sopralluoghi.

(8) In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative, la provincia dispone il recupero totale o parziale delle somme versate in relazione alle spese effettivamente sostenute.

Art. 9.

Norme abrogative e transitorie

(1) E' abrogato l'art. 5 della legge provinciale 20 giugno 1978, n. 29. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione tutte le altre norme ad essa contrarie o con essa incompatibili.

(2) Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi in corso ai sensi della legge provinciale 20 giugno 1978, n. 29, e non ancora esauriti.

Art. 10.

Norma finanziaria

(1) Per l'attuazione della presente legge saranno utilizzati nell'esercizio finanziario 1983 gli stanziamenti iscritti al cap. 33320 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale.

(2) Per gli esercizi finanziari successivi, l'entità della spesa sarà determinata dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 luglio 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZI'

(5480)

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 1983, n. **23.**

Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38. *del 29 luglio* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 1983, n. **24.**

Assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del 29 luglio* 1983)

(*Omissis*).

(5481)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.